



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 144909, con la quale l'Arch. Vattano Antonino Santo nato a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che, alla data del 25/09/2018, maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza, per massima anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144244 del 27/12/2017, con la quale è stato comunicato al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito che l'Arch. Vattano Antonino Santo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 25/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 1080 del 17/01/2018 del Dipartimento delle Finanze e del Credito dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non è stato oggetto di contingentamento;
- VISTA la nota del Servizio 3/2 - F.P. prot. n. 81075 del 13/07/2018, con la quale è stato comunicato al Arch. Vattano Antonino Santo, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/10/2018;
- VISTO il D.A. n. 9729/II del 18/12/1993, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 21/12/1993 al n. 5474, con il quale - tra gli altri - il predetto dipendente è stato inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui alla L.R. n. 53/85, con la qualifica di Dirigente Tecnico Architetto, con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;
- VISTO il D.D.G. n. 2734 del 14/06/2002 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 05/07/2002 al n. 3234 - con il quale il predetto dipendente, a decorrere dal 17.05.2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 15/05/2000 n. 10;

VISTO il D.D.S. n. 3387 del 11/08/2006, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 13/09/2006 al n. 3258, con il quale, in favore dell'Arch. Vattano Antonino Santo, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza complessivi AA. 02, MM. 06 e GG. 20 relativi al servizio non di ruolo;

VISTO il D.D.S. n. 1517 del 23/02/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/04/2007 al n. 1323, con il quale, in favore dell'Arch. Vattano Antonino Santo, è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza del corso di laurea pari ad AA. 05;

VISTO il D.D.S. n. 1250 del 16/04/2014 - emesso dal Fondo Pensioni Sicilia - con il quale all'Arch. Vattano Antonino Santo, in applicazione dell'art. 2 della L. 45/90, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi AA. 05 MM. 07 e GG. 12;

VISTO lo stato matricolare civile;

VISTO lo stato matricolare militare;

CONSIDERATO che l'Arch. Vattano Antonino Santo, alla data del 30/09/2018, vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio regionale dal 21/09/1993 al 30/09/2018	25	0	10
Servizio militare	1	9	00
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 3387 del 11/08/2006)	2	6	20
Riscatto Laurea (D.D.S. n. 1517 del 23/02/2007)	5	0	0
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 1250/F.P.S. del 16/04/2014)	5	7	12
TOTALE SERVIZI	39	11	22

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal **01/10/2018** è risolto il rapporto di lavoro dell'Arch. Vattano Antonino Santo nato a [redacted] il [redacted] Dirigente 3^a Fascia - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2) Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 4 SET. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia



Visto: si pubblica